

NEWSLETTER SICUREZZA E AMBIENTE

LUGLIO 2018

SICUREZZA NEI TIROCINI FORMATIVI PRESSO LAVORATORI AUTONOMI



La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.

Nello specifico il richiedente chiede di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs. 81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di

oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

Al riguardo premesso che:

- secondo il d. lgs. 15 aprile 2005, n. 77, sono le **istituzioni scolastiche** a progettare e verificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- secondo il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per «**lavoratore**» si intende “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione [...]. Al lavoratore così definito è equiparato: [...] il **sogetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi** e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro [...]”;

Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il **datore di lavoro** sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta;

Tenendo presente anche il **decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195** – “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”, in particolare l’**articolo n°5**, si evince quanto segue:

L’azienda o lavoratore autonomo che sia deve:

- integrare la formazione già erogata dalla scuola, che erogherà una formazione generale, con una specifica, informando l’allievo sui rischi generali e specifici dell’azienda, riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di

prevenzione ed emergenza in atto, solo qualora essa non fosse in grado di garantirla, può delegare la scuola ad impartirla, con specifica convenzione;

- mettere a disposizione i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda;
- individuare un tutor con competenze anche in materia di sicurezza.

Altro aspetto particolarmente delicato è quello relativo alla sorveglianza sanitaria degli allievi; in particolare:

- se nella scuola è presente il medico competente spetta a lui la certificazione dell'idoneità dello studente;
- se nella scuola non è presente il medico competente è a carico dell'impresa ma risulta obbligatoria solo in pochi casi, proprio in virtù della natura dell'attività svolta dai ragazzi, di apprendimento in affiancamento e non tramite esecuzione diretta.

In generale, se gli obblighi non sono soddisfatti, la responsabilità primaria è a carico dei soggetti dell'impresa.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: AUMENTANO LE SANZIONI DA LUGLIO 2018



Con la nuova versione di Luglio 2018 del D. Lgs. 81/08, sono stati rivalutati gli importi delle sanzioni da applicare nel caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dal 1° luglio 2018, infatti, le ammende per le contravvenzioni e le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate dell'1,9%, senza alcun arrotondamento. L'Ispettorato ha evidenziato che l'aumento si applica esclusivamente alle sanzioni accertate ed irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.

Perché sono aumentate?

Le sanzioni riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo un decreto della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, devono essere aggiornate ogni 5 anni.

E' stato dunque emanato il Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018, con il quale sono state rivalutate, con l'aggravio dell'1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 81/08.

Alcuni esempi

ILLECITO	SANZIONE PRIMA	SANZIONE ADESSO
Non aver valutato i rischi e non aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi - DVR	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
Mancanza di informazione e formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ai lavoratori.	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

Ormai da più di un mese (dal 25 maggio 2018) è entrato in vigore a tutti gli effetti il **nuovo Regolamento UE 2016/679** in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Se non ci si è già messi in linea con le nuove disposizioni è dunque importante, per le aziende e le amministrazioni pubbliche, capire **cos'è cambiato** con il **Regolamento Europeo Privacy** per adeguarsi al meglio. Significativi cambiamenti riguardano in particolar modo l'informativa ed il consenso.



L'informativa va resa in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro; le informazioni vanno fornite per iscritto o con altri mezzi (anche in formato elettronico) e, se richiesto dall'interessato, devono poter essere fornita anche oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

Per quanto attiene il **consenso**, è valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l'interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. È esclusa ogni forma di consenso tacito oppure raccolto attraverso la presentazione di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. Il trattamento effettuato fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso è comunque da considerarsi legittimo.

È stato introdotto il cosiddetto «**diritto all'oblio**»: il diritto da parte di un interessato ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on-line, da parte del titolare del trattamento, qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: i dati saranno trattati solo sulla base del consenso; se i dati non saranno più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente; oppure se l'interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. Il diritto all'oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l'esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.

Saranno necessarie valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati, o **Privacy Impact Assessment** in caso di trattamenti rischiosi e verifiche preliminari per diverse circostanze da parte del Garante.

Come suggerito dal **Garante per la protezione dei dati personali**, dunque, le aziende e le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di un **Registro delle attività di trattamento**, di un Responsabile della protezione dei dati (**Data Protection Officer o DPO**), e prepararsi alla **notifica delle violazioni dei dati personali**.

- **Il Registro delle attività di trattamento** → Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio, devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30 del Regolamento europeo. Si tratta di uno **strumento fondamentale** non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico – **indispensabile per ogni**

valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì **parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali**. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta.

- **Il DPO** → Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento sono obbligati a designare un “Responsabile della protezione dei dati” in tre casi specifici, elencati nel paragrafo 1 dell’art. 37, e cioè:
 - ✓ se il trattamento è effettuato da un’“autorità pubblica” o da un “organismo pubblico”, ad eccezione delle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni;
 - ✓ se le “attività principali” del Titolare o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono un “monitoraggio regolare e sistematico” degli interessati su “larga scala”, oppure
 - ✓ se le “attività principali” del Titolare o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento su “larga scala” di “categorie particolari” di dati (c.d. dati sensibili) o di dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).
- **Notifica delle violazioni dei dati personali** → tutti i titolari dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, **entro 72 ore** e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma **soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi** per i diritti e le libertà degli interessati. Pertanto, la notifica all'autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare.

Quali sanzioni sono previste per le aziende?

Per quanto attiene alle sanzioni che verranno applicate, ricordiamo che **il Titolare e il Responsabile** che violino gli obblighi di cui all’art. 37 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria **fino a €10.000.000** o **per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale annuo** dell’esercizio precedente, se superiore. (art. 83, comma 4, lettera a Reg.).

Confartigianato Torino ti può aiutare nella gestione della privacy in questo momento di cambiamento legislativo.

Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Fréjus, 106 - Torino

Tel. 011 50.62.156/134

(Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)

E-mail: infoambiente@confartigianatorino.it - t.cinque@confartigianatorino.it



A partire dal 1 Agosto e fino al 29 Dicembre 2018

Gli uffici nella **sola giornata di venerdì**

osservano il seguente orario:

dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,30.

*Si ricorda che gli Uffici di Confartigianato Torino
rimarranno chiusi per ferie dal 13 al 26 Agosto.*

Riapriranno il giorno 27 Agosto.

Buone vacanze !

